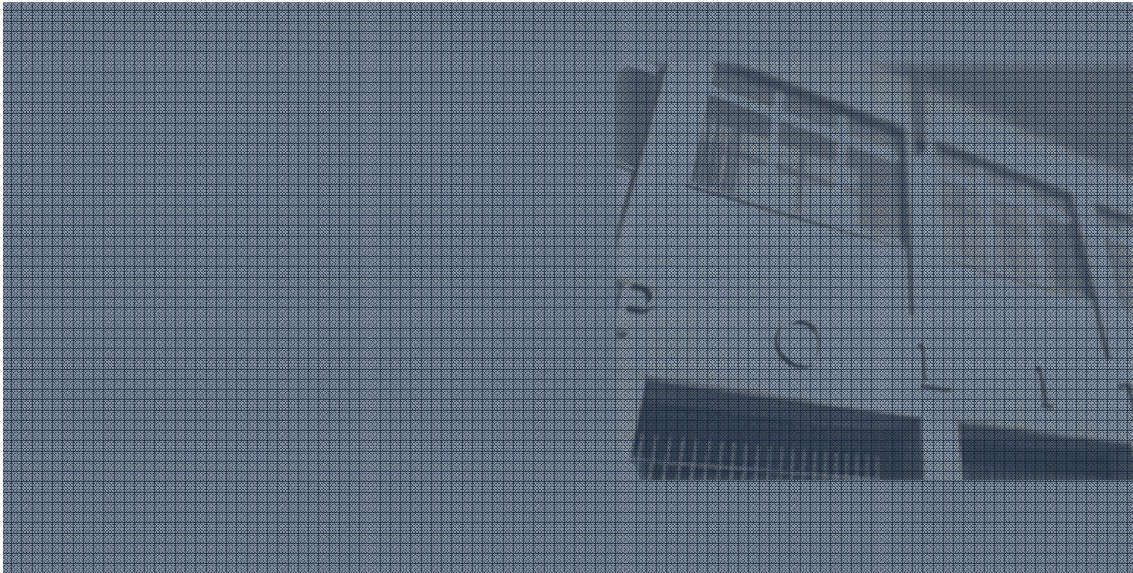


POLITECNICO DI TORINO



Regolamento del Politecnico di Torino relativo alla proprietà Industriale e Intellettuale

A partire dal **1 ° Ottobre 2007** entra in vigore il nuovo

recepisce la normativa in vigore oggi:

- Codice dei diritti di proprietà industriale -decreto legislativo n. 30, del 10.2.2005
- “Legge Autore” – L.633, del 22.4.1941



Titolarità dei diritti

Il CPI fa una distinzione tra le Invenzioni conseguite

dai dipendenti, in genere, (Art. 64)

e le Invenzioni conseguite

dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
(Art. 65).



Art. 64 CPI

Invenzione di servizio:

- ottenuta nell'esecuzione o nell'adempimento del rapporto di lavoro o di impiego
- l'attività inventiva costituisce l'oggetto della prestazione lavorativa del dipendente, che per essa viene retribuito.

TITOLARITA' del datore di lavoro – NULLA è dovuto al dipendente, salvo il riconoscimento della paternità dell'idea

Art. 64 CPI

Invenzione di azienda:

- ottenuta nell'esecuzione o nell'adempimento del rapporto di lavoro o di impiego
- al lavoratore NON spetta una specifica retribuzione a compenso dell'attività inventiva

TITOLARITA' del datore di lavoro - all'inventore
spetta un EQUO PREMIO



Art. 64 CPI

Invenzione occasionale:

- NON compiuta nell'esecuzione del rapporto di lavoro, quindi fuori dal vincolo di subordinazione

TITOLARITA' del lavoratore

al datore di lavoro spetta un'OPZIONE LEGALE per l'acquisto del brevetto, le eventuali licenze o il diritto di brevettare all'estero, che prescinde dalla volontà del lavoratore



Art. 65 CPI

Art. 65 CPI – Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

- In deroga all'art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.
- Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.
- In ogni caso, l'inventore a diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.



Regolamento PII POLITO

Il Regolamento PII si applica:

Alle Invenzioni realizzate dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nel corso dell'Attività di Ricerca

Ai Diritti di Proprietà Industriale diversi della Invenzioni conseguite dai Dipendenti e dagli Interni non dipendenti nel corso dell'Attività di Ricerca

Ai Diritti di Proprietà Intellettuale conseguiti dai Dipendenti e dagli Interni non dipendenti nel corso dell'Attività di Ricerca



Regolamento PII POLITO

1. A chi si applica ?

A tutti coloro che sono legati all'Ateneo da un rapporto di lavoro subordinato, ovvero i dipendenti:

- professori ordinari e straordinari
- professori associati e ricercatori
- personale tecnico e amministrativo di supporto



Regolamento PII POLITO

A tutti coloro che a vario titolo hanno un legame con il l'Ateneo, svolgendo un'attività pro tempore, ovvero gli

Interni non dipendenti:

- docenti non dipendenti
- dottorandi
- assegnisti
- borsisti
- stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Ateneo)
- contrattisti di ogni genere
- studenti



Regolamento PII POLITO

2. Quali diritti regola?

I Diritti di Proprietà Industriale:

- I marchi e gli altri segni distintivi
- Le indicazioni geografiche
- Le denominazioni di origine
- I disegni e modelli
- Le invenzioni
- I modelli di utilità
- Le topografie dei prodotti a semiconduttori
- Le informazioni aziendali riservate
- Le nuove varietà vegetali

Regolamento PII POLITO

I Diritti di Proprietà Intellettuale:

I programmi per elaboratore (software)

Le opere del disegno industriale (design)

D1



Diapositiva 12

D1

prodotto: vietare a terzi produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare

procedimento: vietare a terzi applicare, usare, mettere in commercio, vendere o importare prodotto direttamente ottenuto con take
procedimento

Defilé; 13/10/2011

Regolamento PII POLITO

Derivanti da attività di Ricerca :

svolta dai Ricercatori e dagli Interni non dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e-o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture e mezzi finanziari imputabili al bilancio del Politecnico o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.



Regolamento PII POLITO

L'attività di ricerca può essere:

- **Finanziata**

In tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziata da soggetti pubblici diversi dal Politecnico; ovvero disciplinata dal *Regolamenti Convezioni e Contratti per Attività in collaborazione o per conto terzi* e dal *Regolamento per la partecipazione e programmi di finanziamento*

- **Istituzionale:**

Tutto ciò che non è Ricerca finanziata



Regolamento PII POLITO

Titolarità dei Diritti patrimoniali

TIPOOGIA DI RICERCA	INQUADRAMENTO		
		DIPENDENTI	INT. NON DIP.
	FNANZIAITA	POLITO	POLITO
	ISTITUZIONALE	RICERCATORE	POLITO



Regolamento PII POLITO

Invenzione conseguita dal Ricercatore nel corso delle attività di Ricerca Istituzionale



La titolarità dei diritti patrimoniali è del **RICERCATORE**

A Cessione dei diritti al Politecnico

B Sfruttamento diretto dei diritti



Regolamento PII POLITO

A Cessione dei diritti al Politecnico



B Sfruttamento diretto dei diritti

Comunicazione dell'intenzione di depositare (Allegato C)

Lettera del responsabile scientifico

Comunicazione dell'avvenuto deposito

Comunicazioni successive dei termini e delle condizioni degli eventuali contratti sottoscritti in relazione al brevetto

Si assume ogni spesa

Regolamento PII POLITO

Invenzione conseguita dal Dipendente o dall'Interno non dipendente nel corso delle attività di Ricerca Finanziata



La titolarità dei diritti patrimoniali è del **POLITECNICO**

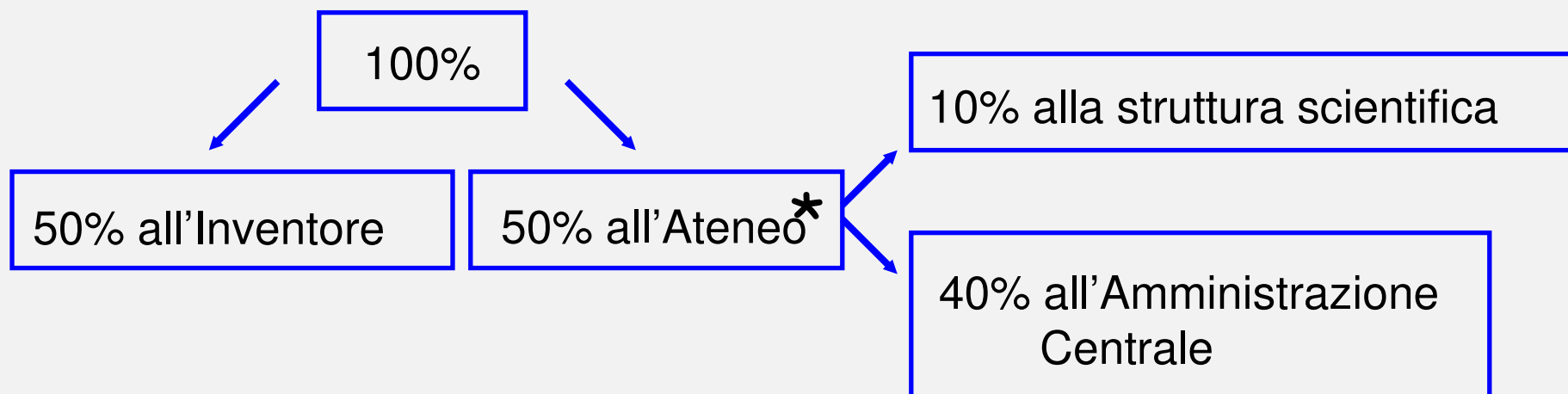
L'Ateneo ha pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere allo sfruttamento patrimoniale dei brevetti



Ripartizione dei proventi

Se deposita il **Politecnico** - che sostiene tutti i costi

Coperti i costi sostenuti il residuo dei corrispettivi si ripartisce:

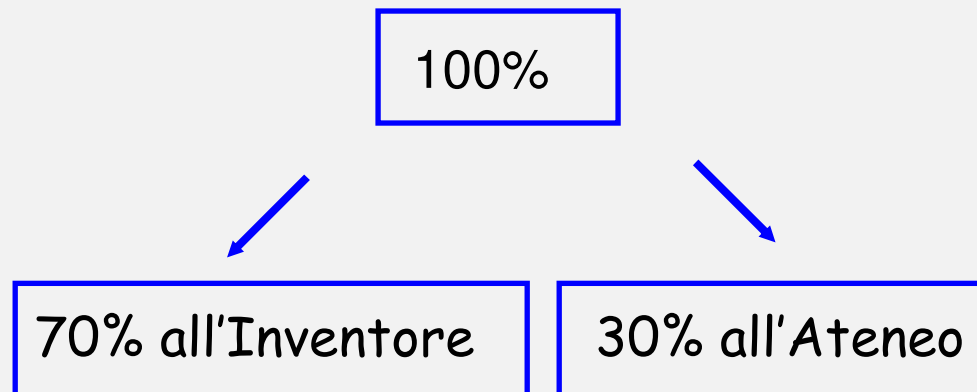


Nel caso in cui sia la struttura scientifica ad accollarsi i costi di deposito
spetterà il 40% alla struttura scientifica e il 10% all'Amministrazione Centrale
Qualora la struttura scientifica cofinanzi parte delle spese le quote saranno riproporzionate
di conseguenza

Ripartizione dei proventi

Se deposita l'**Inventore** - che sostiene tutti i costi

Coperti i costi sostenuti il residuo dei corrispettivi si ripartisce:



Commissione Brevetti

Deicide su:

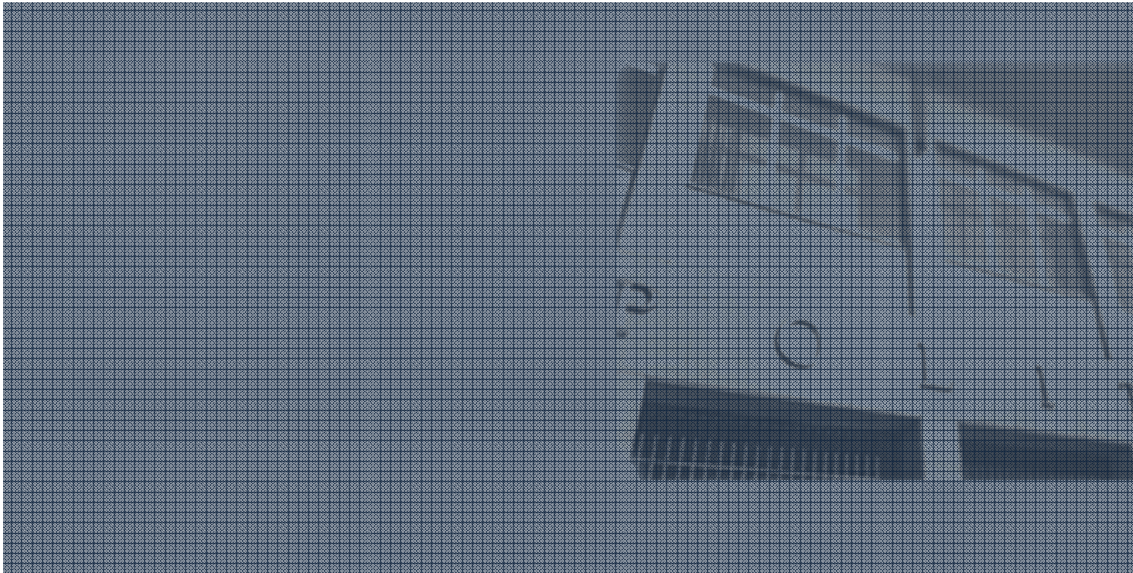
- ✓ le richieste di deposito e/o estensione dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI presentate
- ✓ mantenimento dei Brevetti e delle RegISTRAZIONI
- ✓ corrispettivi dovuti al Politecnico per lo sfruttamento dei risultati
- ✓ l'entità dei costi che dovranno essere sostenuti e coperti in caso di sfruttamento dei risultati
- ✓ ecc....

Commissione Brevetti

Fornisce pareri:

- ✓ vincolanti, sugli atti negoziali di disposizione dei diritti del Politecnico
- ✓ non vincolanti, su criteri linee guida e procedure in materia di PII

POLITECNICO DI TORINO



Principi e strumenti della proprietà intellettuale



POLITECNICO
DI TORINO